



ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE
Ordinanza n. 01 del 5 agosto 2021

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DEL PARCO
S.P. n. 43 “Anello del Vulture”, S.P. ex S.S. n. 167 “dei Laghi di Monticchio”
Regolamentazione della circolazione e della sosta sulla viabilità provinciale in prossimità dei laghi di Monticchio nel periodo estivo dal 07/08/2021 al 30/09/2021

PREMESSO CHE:

- La L.R. 47/97 disciplina l’istituzione di Parchi e Riserve naturali in Basilicata;
- Con L.R. n. 28 del 20/11/2017 è stato istituito il “PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE”;
- Con il D.P.G.R. n. 9 del 23/01/2018 è stato nominato Commissario dell’Ente Parco Naturale Regionale del Vulture il dott. Francesco Ricciardi;
- Con il D.P.G.R. n. 10 del 23/01/2018 è stata nominata la Comunità del Parco Naturale Regionale del Vulture;
- Con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 103 del 13/03/2018 è stato nominato il Revisore unico dell’Ente Parco Naturale Regionale del Vulture;
- Con Decreto n. 47 del 28/08/2020 sono state attribuite deleghe per la responsabilità nei procedimenti amministrativi afferenti all’area tecnica, al Geom. Gilio Carlo.

VISTI

- il bilancio di previsione triennale 2020/2021/2022 e allegati approvato con Decreto n. 30 del 06.06.2020;
- la L.R. 27 del 10.08.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2021/2022 di questo Ente;
- la Legge 28 dicembre 2020, n.45 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Basilicata e degli Organismi e degli Enti strumentali della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2021”;
- il Decreto del Commissario n. 74 del 29.12.2020 di presa d’atto della L.R. 45/2020 e di avvio dell’esercizio provvisorio 2021 per l’Ente Parco Naturale Regionale del Vulture;
 - Visto l’art. 5, comma 3, e l’art. 6 comma 4 del Nuovo Codice della Strada emanati con il D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Visto il regolamento di attuazione D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni con D.P.R. 610/96;
 - Preso atto che la Regione Basilicata - Assessorato Ambiente ed Energia, l’Ente Parco del Vulture, la Provincia di Potenza, il Comune di Atella ed il Comune di Rionero, nella seduta del Comitato di Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Potenza, hanno rappresentato la necessità di regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli nell’area dei Laghi di Monticchio, caratterizzata in modo particolare da notevoli variazioni di densità dipendenti dai flussi turistici e varietà di dimensioni e tipologie di veicoli, al fine di scongiurare criticità e consentire l’accessibilità ai mezzi di soccorso;



- Preso atto delle risultanze della seduta di cui sopra e della successiva riunione tenutasi Presso la Regione Basilicata – Assessorato Ambiente ed Energia nella quale sono state definite le modalità per la regolamentazione della circolazione e della sulla viabilità nell’area di Monticchio Laghi.
- Preso atto del “REGOLAMENTO DEGLI ACCESSI DELLA ZSC - IT9210210 - “Monte Vulture”.
- Considerato il notevole afflusso turistico previsto nei giorni di agosto e settembre 2021;

IL COMMISSARIO EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA

Con decorrenza dal 07/08/2021 e fino al 30/09/2021 ordina:

- A) l’istituzione del divieto di transito e di sosta veicolare sulla S.P. n. 43 “Anello del Vulture” (tratto compreso tra l’intersezione 1) e l’intersezione 2) ad eccezione di cicli, motocicli e veicoli a trazione elettrica nonché per i veicoli di coloro i quali siano muniti di idonea autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco, compresi gli operatori turistici, i residenti ed i proprietari e conduttori terrieri;
- B) l’istituzione del divieto di transito in direzione Laghi di Monticchio sul tratto della S.P. ex S.S. n. 167 “dei Laghi di Monticchio” compreso tra l’intersezione con la strada comunale “Sgarroni” e la S.P. n. 43 (intersezione 1) ad eccezione dei mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine nonché per i veicoli di coloro i quali siano muniti di idonea autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco, compreso gli operatori turistici, i residenti ed i proprietari e conduttori terrieri.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni che la Provincia di Potenza, competente per la viabilità, dovesse ritenere necessarie ai fini della corretta applicabilità della presente ordinanza; in special modo sulle limitazioni su tratti di viabilità riportati in verde nella planimetria allegata e definiti “a traffico libero” e sui quali negli anni precedenti la Provincia di Potenza era intervenuta con precise restrizioni.

Ai fini della puntuale applicazione della presente ordinanza:

- Il Comune di Atella è responsabile dell’apposizione della prescritta segnaletica a norma del Codice della strada.
- Il Comune di Rionero in Vulture è responsabile dell’apposizione della prescritta segnaletica a norma del Codice della strada, inerente il flusso da e verso il parcheggio pubblico di sua gestione;
- Gli Uffici Tecnici dei Comuni interessati provvederanno all’installazione di idonea segnaletica stradale atta ad evidenziare i divieti e gli obblighi di cui alla presente ordinanza, garantendone sempre il corretto funzionamento con personale immediatamente reperibile.

Il Parco Naturale Regionale del Vulture, interviene con la presente ordinanza temporanea ai sensi della L.R. n. 28/2017 e s.m.i., nelle more della redazione del Regolamento del Parco previsto dalla legge istitutiva.

La vigilanza è affidata agli Organi di Polizia Municipale dei comuni del Parco, ai carabinieri Forestali, all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Ambientale Regionale, alle Associazioni di Protezione Ambientale come disposto da affidamento dell’Ente Parco.



Per le violazioni alle disposizioni di cui ai punti precedenti, i trasgressori saranno puniti ai sensi della vigente normativa in materia di codice della strada (D.Lgs. n. 255/1992 e regolamento di attuazione)

Le sanzioni sono irrogate dall'Ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso.

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza si applicano le norme di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.

Gli addetti alla vigilanza come sopra individuati, gli Ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale, di cui al D.Lgs. 285/1992 possono adottare ulteriori prescrizioni, che verranno attuate attraverso gli agenti o ufficiali, anche in deroga alla presente ordinanza e necessarie a garantire la sicurezza pubblica.

Per quanto non stabilito dalla presente ordinanza si fa rinvio alle norme della Legge Statale e Regionale in materia ed alle disposizioni esecutive di attuazione.

Avverso al presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente, è ammesso ricorso al T.A.R. Basilicata e al competente Ministero LL.PP. per chiunque abbia interesse all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura del segnale apposto.

Potenza, 05/08/2021

Responsabile di Area tecnica

Geom. Carlo Gilio

Il Commissario

Dottor Francesco Ricciardi